

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/gas 207/11

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al servizio di *default* ed alle disposizioni in materia di gestione del fenomeno della morosità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d. lgs n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: d.lgs 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e il relativo allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 che ha approvato il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- il documento per la consultazione “Mercato del gas naturale – Completamento della disciplina relativa al servizio di default” pubblicato dall’Autorità in data 1 dicembre 2011, atto n. 44/11 (di seguito: DCO 44/11).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina della morosità e al completamento dell’assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza;
- con la suddetta deliberazione e con riferimento al mercato del gas naturale l’Autorità, in particolare, ha:
 - approvato il Testo Integrato Morosità Gas (di seguito: TIMG);
 - modificato la deliberazione n. 229/01;
 - modificato la deliberazione n. 138/04;
 - modificato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
 - modificato il TIVG;
 - previsto l’entrata in vigore del TIMG e di parte delle suddette modifiche all’1 gennaio 2012;
 - rimandato a successivo provvedimento la definizione del meccanismo a copertura degli oneri sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’erogazione del servizio di *default*, nonché la valorizzazione del corrispettivo C_{def} , a copertura dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’approvvigionamento delle risorse del servizio di *default*;
- con il DCO 44/11 l’Autorità ha:
 - a) descritto gli elementi strutturali dell’organizzazione del servizio di *default* ed esplicitato alcune implicazioni della relativa disciplina;
 - b) presentato i propri orientamenti in materia di meccanismi di copertura dei costi e di remunerazione dell’impresa di distribuzione;
 - c) illustrato le possibili disposizioni transitorie finalizzate a risolvere le criticità legate alla prevista entrata in vigore del servizio di *default* a partire dal 1 gennaio 2012;
 - d) delineato gli orientamenti in tema di completamento della disciplina relativa ai servizi di ultima istanza nei casi di risoluzione del contratto di trasporto per inadempienza dell’utente del servizio di bilanciamento/trasporto e nei casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto;
 - e) richiesto agli operatori interessati di formulare le proprie osservazioni prioritariamente con riferimento agli orientamenti di cui alla precedente lettera c), anche in ragione dell’approssimarsi del 1 gennaio 2012;
- con particolare riferimento agli orientamenti di cui alla lettera c) del precedente punto, l’Autorità ha formulato tre ipotesi che prevedono sinteticamente:

- 1) il blocco della cessazione amministrativa con riferimento a punti di riconsegna non disalimentabili o non disalimentabili di fatto (di seguito: soluzione 1);
- 2) l'obbligo per l'utente del servizio di distribuzione uscente di gestire per conto dell'impresa di distribuzione le attività di approvvigionamento e fatturazione nell'ambito del servizio di *default* (di seguito: soluzione 2);
- 3) il rinvio dell'entrata in vigore della disciplina del servizio di *default* e di tutti gli aspetti relativi alla gestione della morosità previsti dal TIMG, in considerazione del fatto che l'attuazione di tali disposizioni non trova piena applicazione in assenza di operatività del servizio di *default* (di seguito: soluzione 3);

ed ha espresso la propria preferenza per la soluzione 3, prospettando la data del 1 maggio 2012, come possibile nuova data di entrata in vigore delle disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2012;

- con riferimento agli orientamenti, di cui alla medesima lettera c), sono pervenute osservazioni da parte di 14 soggetti, i quali hanno sostanzialmente condiviso la necessità di prevedere un intervento finalizzato a modificare le modalità o le tempistiche di entrata in vigore della disciplina relativa al servizio di *default*, ma hanno espresso posizioni non omogenee in relazione alle soluzioni prospettate;
- in particolare, sono state formulate le seguenti osservazioni:
 - alcuni venditori hanno manifestato la loro preferenza per la soluzione 1, che consentirebbe l'entrata in vigore fin dal 1 gennaio 2012 della disciplina di cui al TIMG, con i conseguenti vantaggi relativi al contenimento del fenomeno della morosità;
 - alcune imprese di distribuzione hanno espresso la loro preferenza per la soluzione 3, esplicitando la necessità di una proroga ulteriore rispetto ai termini proposti nel documento;
 - alcune associazioni degli operatori, rappresentanti sia venditori, sia imprese di distribuzione, hanno manifestato la necessità di adottare provvedimenti in linea con la soluzione 3, che prevedano al contempo la responsabilizzazione dell'utente del servizio di distribuzione uscente e, nei casi di risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento dell'utente medesimo, l'applicazione transitoria del servizio di ultima istanza anche ai punti di riconsegna che non ne hanno diritto;
 - una sola associazione degli operatori non ha espresso alcuna preferenza, anche in relazione ai ricorsi presentati avverso alla deliberazione ARG/gas 99/11 e alla richiesta di revisione dell'intero impianto del servizio di *default*;
- tra le varie soluzioni prospettate, la soluzione 3 consente di minimizzare gli oneri in capo agli operatori, dal momento che l'eventuale adozione di ogni altra soluzione, ivi comprese quelle prospettate dagli operatori stessi, richiederebbe l'implementazione di misure transitorie;
- la proroga delle disposizioni, relative al servizio di *default*, comporta la contestuale proroga di ogni altra disposizione relativa alle procedure di sospensione della fornitura e agli istituti di cessazione amministrativa, al fine di non determinare situazioni di parziale efficacia dei medesimi, nonché possibili situazioni di incertezza regolatoria con riferimento, in particolare, ai punti di riconsegna non disalimentabili e, più in generale, ai punti di riconsegna per i quali non è possibile l'attivazione del fornitore di ultima istanza;

- sono pervenute ulteriori richieste da parte di alcuni operatori, finalizzate al chiarimento di aspetti operativi delle nuove procedure di cui al TIMG, con particolare riferimento alla definizione puntuale dei flussi relativi alle richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, nonché alle modalità di determinazione delle capacità periodiche di sospensione da parte delle imprese di distribuzione.

Ritenuto che:

- sia opportuno prorogare al 1 maggio 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/gas 99/11, originariamente prevista al 1 gennaio 2012, con riferimento al servizio di *default*, al fine di consentire agli operatori il tempo necessario all'implementazione di tutti gli strumenti funzionali all'erogazione del medesimo;
- sia opportuno prorogare al 1 maggio 2012, contestualmente, l'entrata in vigore anche delle restanti disposizioni in materia di gestione del fenomeno della morosità di cui al TIMG, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di cessazione amministrativa e risoluzione del contratto di distribuzione che presuppongono l'attivazione del servizio di *default*, originariamente prevista al 1 gennaio 2012

DELIBERA

1. fatte salve le implicazioni relative all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 1; 2, commi 1 e 2; 3; 4; 5, comma 6, della deliberazione ARG/gas 99/11, è prorogata al 1 maggio 2012;
2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni